



CONCESSIONE N.134/22

REPERTORIO N.134/22

RACCOLTA N. 01/22

REGIONE ABRUZZO

(C.F. 80003170661)

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DPE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE – DPE018

LICENZA

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno diciotto (18) del mese di Gennaio, il sottoscritto dott. Ing. Paolo D'Incecco, (C.F. DNCPLA72L26C632F), domiciliato per la carica c/o la Regione Abruzzo, in qualità di dirigente del Servizio Infrastrutture - DPE018, con sede in Pescara, Via Catullo 39, C.F.: 80003170661, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 20 L.R. n° 77/99 e ss.mm.ii., con Delibera Giunta Regionale n.400 del 15/07/2020;

PREMESSO che la ditta individuale Trimalcione di Franceschini Emilia N.REA CH-179880 - con sede legale a Vasto (CH) in Via Porto di Punta Penna, nella figura della titolare Franceschini Emilia nata ad Altino il 06-03-1959 – Cod.Fisc. FRNMLE59C46A235H – e residente a Vasto in Via Donizzetti 3, domicilio digitale emilia.franceschini@legalmail.it, è titolare della concessione demaniale marittima n. 02 del 19/06/2017 rilasciata per lo svolgimento dell'attività di ristorazione su un trabocco nel porto di Vasto denominato "Trimalcione" ed oggetto delle procedure avviate in attuazione delle linee di indirizzo definite nella Delibera G.R. n. 876 del 22-12-2021 ;

VISTA l'istanza in data 03/01/2020 mediante Modello Domanda D1, assunta al prot. 0007413 del 03/01/2020 della ditta Trimalcione di Franceschini Emilia, intesa ad



ottenere il rilascio di una nuova concessione demaniale per l'occupazione per un periodo di 4 (quattro) anni, di un'area demaniale di mq. 394,00 circa situata nell'ambito portuale di Vasto (CH) "Molo Mandracchio", per parcheggio a servizio dell'attività ricettiva svolta nel trabocco "Trimalcione", oltre che per installazione di un chiosco in legno da adibirsi a piccolo bar per il periodo estivo, ed al ricovero e rimessaggio delle attrezzature del trabocco, per il periodo invernale;

DATO ATTO che con nota prot. 0033236 del 05/02/2020, per la suddetta istanza è stata disposta la pubblicazione a termini dell'art.18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, rispettivamente all'Albo dell'Autorità Marittima, all'Albo Pretorio del Comune e sulla home page del Portale Regionale, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 10 febbraio 2020;

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione non sono pervenute domande concorrenti mentre sono state formulate le seguenti osservazioni:

- nota prot. 0002184 dell'11/03/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;
- nota del 09/03/2020, trasmessa tramite PEC, acquisita al prot. 0072407 dell'11/03/2020 da parte dei Sig.ri Marco D'Addario e Enzo Di Filippantonio;

VISTE le note prot. 0092200 del 02/04/2020 e prot. 0145081 del 18/05/2020 con la quale sono stati chiesti agli enti competenti (Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo ed il Comune di Vasto) il parere di competenza ai fini del rilascio della concessione demaniale di cui sopra;

VISTE:

- la nota con la quale l'Agenzia del Demanio, ha comunicato che "non è richiesta l'emanazione di alcun parere da parte dello scrivente Ufficio";
- la nota con la quale l'Agenzia delle Dogane, con nota prot. 14541 del 17/04/2020,



ha espresso: *“NULLA OSTA alla richiesta di acquisizione temporanea dell’area demaniale in argomento”*; *“PARERE FAVOREVOLE in merito alla realizzazione delle opere oggetto di istruttoria”*;

- il Comune di Vasto, con relazione tecnica giuridica del 29/06/2020, ha comunicato che *“..... affinché possa essere assentita la realizzazione del chiosco e delle relative opere murarie nonché della staccionata, il tutto così come richiesto, si ritiene che debba essere presentata presso lo SUAP competente, la relativa istanza di PC (nel rispetto dei parametri del vigente P.R.P.) corredata di istanza paesaggistica”*;

- il Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con nota prot. 190253 del 23/06/2020, ha espresso *“..... il proprio nulla osta all’occupazione temporanea di un’area totale di mq. 373,50, fatta dalla Ditta Franceschini Emilia per posizionarvi un chiosco in legno di mq. 10,50.”*;

- l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, con nota prot. 0006050 del 10/07/2020, acquisita al prot. 0210398 del 13/07/2020, nel riscontrare quanto comunicato dalla ditta Franceschini Emilia, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione demaniale in argomento con le seguenti prescrizioni:

- *le opere dovranno essere realizzate in linea con le prescrizioni previste dal vigente PRP*;

- *dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso lungo tutto il muraglione fino a raggiungimento del fanale verde - le attività commerciali dovranno avvenire in ore diurne in ottemperanza dei dettami previsti dal regolamento di viabilità portuale vigente - l’area oggetto di concessione non dovrà essere finalizzata ad uso promiscuo, ovvero dovrà essere destinata all’attività commerciale e non contestualmente al parcheggio delle auto al fine di scongiurare*



possibili situazioni di pericolo - considerato che l'area in parola risulta essere allo stato attuale il tratto più ampio dell'intera diga foranea e pertanto quello destinato in caso di necessità ed emergenza alle operazioni di manovra, soprattutto in quei casi in cui è richiesto l'intervento/accesso dei mezzi di soccorso, gli apprestamenti recettivi (tavoli sedie ombreggio e similari) dovranno essere di facile rimozione ed in numero tale da poter essere in caso di emergenza e/o urgenza velocemente e nell'imminenza rimossi.;

PRESO ATTO che con determinazione n.DPE018/29 del 10/09/2020 non sono state accolte le osservazioni formulate dai sig.ri Marco D'Addario e Enzo Di Filippantonio nella nota del 09/03/2020, trasmessa tramite PEC, acquisita al prot. 0072407 dell'11/03/2020;

VISTA la D.G.R. n.218 del 28/03/2013 con la quale sono state attribuite in attuazione del D. Lgs. 112/98, art. 105, co. 2, lett. L, le competenze relative al rilascio o al rinnovo delle concessioni all'interno delle aree portuali abruzzesi alla ex Direzione Trasporti e Mobilità che ne cura l'istruttoria con gli uffici organicamente e non solo funzionalmente assegnati alla Direzione stessa;

VISTA la D.G.R. n.905 del 10/11/2015 con la quale, nel modificare la D.G.R. n.343 del 05/05/2015 recante "*Formulazione del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura - Precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare*", è stato tra l'altro istituito il Dipartimento "*Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica*";

VISTA la D.G.R. n. 854 del 27.12.2019 di parziale modifica della n. 385 del 2.7.2019, ad oggetto: "*D.G.R. n. 347 del 18.06.2019, recante "Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione." - Modifiche ed integrazioni.*";

VISTA la D.G.R. n. 149 dell'11.03.2020, ad oggetto "*Dipartimento "Infrastrutture -*



Trasporti” – Approvazione del nuovo assetto organizzativo”;

VISTA la D.G.R. n. 639 dell’11/10/2021, ad oggetto “Dipartimento “Infrastrutture - Trasporti” – Revisione parziale dell’assetto organizzativo approvato con D.G.R. n° 149 dell’11/03/2020”;

VISTA la D.G.R. n.848 del 22-12-2021 è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto “*Ricognizione e classificazione della portualità della Regione Abruzzo. Art. 4, comma 1, lett. d) della L. n. 84/1994 e s.m.i.*”;

VISTA la D.G.R. n. 876 del 22-12-2021 - Linee di indirizzo Permanenza delle concessioni vigenti con finalità turistico ricreativa e nautica da diporto a tutto il 31-12-2023;

VISTA la D.G.R. n.877 del 22-12-2021, invece, avente ad oggetto “*Disciplinare d’uso delle aree demaniali marittime (nei Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale)*”;

VISTI:

- il Codice della Navigazione, R.D. 327/1942 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 328/1952 e loro ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- la Circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n.04/94;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 sulla “*Delega di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- il D. Lgs. n. 112/98 sul “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- la Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot.



M.TRA/DINFR/4520 del 17/4/2008, sul conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative per l'esercizio delle competenze in materia di gestione del demanio marittimo afferente i porti regionali, in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, comma 2, lett. L);

- la L. 494/1993 e s.m.i.;

- **la Circolare n.03 del 29.12.2021** del Ministero e della Mobilità sostenibile con la quale è stato comunicato l'adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ovvero l'aggiornamento delle stesse per l'anno 2022 fissato nella misura di **7,95% ed un canone minimo pari ad € 2.698,75=**;

VISTA la L.R. 10 luglio 2002, n. 11 e s.m.i. "*Disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo e del patrimonio indisponibile*;

VISTO l'art. 12/bis del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 che sancisce che "*i canoni delle concessioni demaniali marittime ...omissis ... dovuti a partire dall'anno 2014 sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno*";

PRECISATO che il mancato pagamento, anche parziale di una sola annualità del canone comporta l'attivazione di procedura di riscossione coattiva del debito, oltre agli interessi legali maturati, nonché l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 47, lett. d del Codice della Navigazione;

VISTA la nota prot.n. 0357937/21 del 07-09-2021 con la quale è stata sollecitata la documentazione mancante per la sottoscrizione del presente atto;

VERIFICATA la documentazione ricevuta e accertata la permanenza delle condizioni soggettive (iscrizione alla C.C.I.A.A./Antimafia/Carichi pendenti/Regolarità contributiva e contabile del concessionario);

VISTE le ricevute del canone di euro 2.500,00= versato in data 24-09-2021 e



dell'imposta regionale di euro 250.00= versata in data 24-09-2021 sulla base delle tariffe anno 2021 e che saranno oggetto di conguaglio ISTAT per l'anno 2022;

VISTA la polizza fidejussoria n.1632.00.27.2799819617 prestata dalla SACE BT SPA in data 27/07/2021 e valida fino al 31-12-2025, **per complessivi € 5.000,00** relativi al deposito cauzionale posto a garanzia degli obblighi da assumere con l'atto di Concessione, ai sensi dell'art. 17 del Reg. Cod. della Navigazione;

RITENUTO che, la registrazione della presente Concessione **valida per anni 4 dal 01.01.2022 al 31.12.2025**, è soggetta all'**imposta di registro per il periodo 2022-2025, per complessivi euro 215,90=**, pari al 2% del canone complessivo di euro 10.795,00= (canone 2022 di euro 2.698,75= moltiplicato per n. 4 anni fino al 2025=);

PRECISATO che eventuali conguagli di imposta dovuti ad adeguamenti o variazioni future del canone sono a carico del concessionario, che dovrà provvedere direttamente, a richiesta, alla regolarizzazione presso l'Agenzia delle Entrate, qualora pervenga apposito invito;

A U T O R I Z Z A

ai soli fini demaniali, la ditta individuale **Trimalcione di Franceschini Emilia N.REA CH-179880 - con sede legale a Vasto (CH) in Via Porto di Punta Penna**, nella figura della titolare Franceschini Emilia nata ad Altino il 06-03-1959 - Cod.Fisc. FRNMLE59C46A235H - e residente a Vasto in Via Donizzetti 3, domicilio digitale emilia.franceschini@legalmail.it, **ad occupare**, nel rispetto dell'Avviso Pubblico prot. 0033236 del 05/02/2020 e delle prescrizioni elencate in premessa, **una zona demaniale marittima di complessivi di mq. 394,00** circa situata nell'ambito portuale di Vasto (CH) "*Molo Mandracchio*", costituita da mq. 363,25 di area scoperta - mq. 20,25 per installazione di un chiosco in legno, da



adibirsi a piccolo bar per il periodo estivo, ed al ricovero e rimessaggio delle attrezzature del trabocco, per il periodo invernale - mq. 10,50 per installazione della linea di scarico da innestarsi alla preesistente fogna - staccionata in legno da posizionarsi a protezione della zona confinante con la scogliera verso il mare, giuste planimetrie che sono parte integrante del presente atto.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti che competono al demanio avrà la durata di anni 4 (quattro) dal 01-01-2022 al 31-12-2025 al canone annuo aggiornato di € 2.698,75= salvo conguagli per variazioni Istat e/o variazioni normative.

IL CONCESSIONARIO:

- non potrà iniziare nessuna attività di natura edilizia, senza il rilascio del Permesso di Costruire o altro idoneo titolo abilitativo prescritto dalla vigente normativa Edilizia, dalle N.T.A. del P.R.G. e del R.E.C. del Comune di appartenenza;

- solleva le Amministrazioni dello Stato e la Regione Abruzzo da ogni responsabilità relativa agli interventi, di qualsiasi natura e genere, presenti o futuri, in merito alle opere da realizzare ed agli eventuali danni arrecati a terzi o subiti, direttamente o indirettamente, per effetto dell'azione del mare, della cattiva e/o omessa manutenzione delle opere, ovvero di altre cause contingenti, assumendo gli oneri e le responsabilità del caso, significando quindi che la presente Concessione è subordinata al rispetto della disciplina doganale, di pubblica sicurezza, ambientale, paesaggistica, edilizia, del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione;

- ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone demaniale



annuo calcolato ai sensi della L.126/2020 per finalità turistico ricreativo, e alla Amministrazione Regionale l'imposta regionale sulle concessioni demaniali calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera 2) della L.R. 11/2002 (pari al 10% del canone), secondo le modalità previste nell'ordine di introito che verrà annualmente inviato;

Si dà atto che lo svincolo delle somme versate a titolo cauzionale/fidejussorio, in virtù di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, è subordinato alla verifica del puntuale adempimento degli obblighi che il concessionario assume con la presente.

DICHIARA inoltre:

- che non sussistono motivi ostativi di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti" per la stipula di contratti con l'Amministrazione pubblica;
- che non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto di cui all'art. 67, D. Lgs. n. 159/2011;
- di conoscere ed accettare il contenuto di tutti gli atti e documenti meramente enunciati nella presente Concessione ed agli atti dell'Ente senza eccezione e/o riserva alcuna.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

- 1. al conseguimento del Permesso di Costruire o altro idoneo titolo abilitativo prescritto dalla vigente normativa Edilizia, dalle N.T.A. del P.R.G. e del R.E.C. del Comune di appartenenza, che dovrà prontamente essere trasmesso in copia, significando che la mancanza del titolo edilizio equivale ad occupazione senza titolo ai sensi degli art. 54 e 1161 del Codice della navigazione e art. 27 del DPR 380/2001;**
- 2. la presente Concessione sarà revocata in caso di inosservanza del precedente**





punto 1) e potrà essere revocata per inosservanza di qualsivoglia altra condizione in subordine, fatta comunque salva ed impregiudicata la possibilità di revoca anticipata o decadenza, senza indennizzo, ai sensi del vigente Codice della Navigazione e del Regolamento di Attuazione, o a seguito di intervenute disposizioni normative.

3. in caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nell'area demaniale, la Regione Abruzzo avrà però sempre la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione provvisoria nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;

4. parimenti la Regione Abruzzo avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione provvisoria nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione provvisoria e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso;

5. nei suddetti casi di revoca della concessione provvisoria e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato alla Regione Abruzzo sulla semplice intimazione della Regione Abruzzo, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa;

6. qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione provvisoria, la Regione



Abruzzo avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che la Regione Abruzzo avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione;

7. il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione provvisoria, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa agli organi di controllo delle amministrazioni interessate;

8. nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della presente licenza provvisoria, le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

9. eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine, della presente concessione provvisoria; l'Amministrazione valuterà l'opportunità dei



loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;

10. sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato;

11. il concessionario legittimato al godimento di pertinenze demaniali marittime dovrà assicurare le stesse presso una compagnia di Assicurazione, contro i danni dal fulmine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate per una somma all'uopo determinata dai competenti Organi tecnici a favore dello Stato e depositata presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio. Nel caso di totale distruzione o di semplice danneggiamento, l'intero indennizzo andrà allo Stato e la concessione provvisoria si intenderà risolta. Il concessionario, previa autorizzazione della Regione Abruzzo avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'attuale efficienza delle opere;

12. il concessionario si impegna inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare



stabilito, per essere vincolato presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI,
fino al termine della concessione.

La presente concessione viene firmata dalla Sig.ra Franceschini Emilia nata ad
Altino il 06-03-1959 – Cod.Fisc. FRNMLE59C46A235H – e residente a Vasto in
Via Donizzetti 3 titolare della ditta Trimalcione di Franceschini Emilia, domicilio
digitale emilia.franceschini@legalmail.it, in segno della più ampia e completa
accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi nonché del consenso al
trattamento ed utilizzo dei dati personali nel rispetto del Reg. 2016/679/EU
(GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e successivo D. Lgs. 101/2018.



Per accettazione specifica delle suindicate clausole:

Il Concessionario

Franceschini Emilia

Firmato digitalmente da: FRANCESCHINI EMILIA
Data: 18/01/2022 15:33:00

Il Dirigente

(Dott. Ing. Paolo D'Incecco)

Firmato digitalmente da: D'INCECCO PAOLO
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 18/01/2022 15:44:02



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Vasto




Il presente atto è stato qui registrato il 28/01/2022
al n. 77 serie 3


Versamento di € 21600 effettuato il 27/01/2022


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Silvana Faricelli




		PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA INTERIOR DESIGN	
C.so G. Mazzini, 201 - 66064 VASTO (CH) -		Tel. (0873) 388 006 Fax. (0873) 671 032	
e-mail: archstudio201@gmail.com		pec: ma.cibo.ameris@archstudio201.it	
COMUNE DELLA CITTÀ DEL VASTO - CHIETI -			
LAVORO: ELABORATI GRAFICI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE ALL'INTERNO DEL PORTO DI VASTO			
FAVOLA: INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRALCI DI ZONA - PARTICOLARI			LAV. N° <div style="font-size: 2em; text-align: center;">1</div>
COMMITTENTE: Sig.ra FRANCESCHINI EMILIA - VASTO -			
Rapp.: VARI	Data: 12.12.2019	Estim.: 11-92	Il Progettista (Arch. Maurizio SPARGIASSI)
Disegn.: MaSma	Aggiornamenti: 27.07.2020		<small>ai sensi della legge n.633 del 22/04/1941, è assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale del presente disegno. L'utente si ac- cetta il tutto nella propria attività nei limiti consentiti dalla legge</small>











PROSPETTO FRONTALE




PROSPETTO POSTERIORE




Isolare in abete spessore 45 mm.

PROSPETTO LATERALE



PIANTA



PIANTA COPERTURA

PARTICOLARE CHIOSCO

Rapp. 1:50